

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ODV/APS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLA DI MUSICA COMUNALE 2025"
AI SENSI
DELL'ARTICOLO 56 DEL "CODICE DEL TERZO SETTORE".

Con la presente scrittura privata, il giorno XXXXXXXXXX, MEDIANTE SCAMBIO PER VIA TELEMATICA

TRA

il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (di seguito solo **Ente**), con sede in via G. Verdi, 13 codice fiscale/partita IVA 00165420506, qui rappresentato dal responsabile del Settore II° Dott. Riccardo Gherardini il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da decreto di nomina del Sindaco n. 10 del 29/12/2022),

E

XXXXXXXXXXXX (di seguito **Organizzazione**) con sede in XXXXXX, XXXX cf XXXXXXXX qui rappresentato da XXXXXXXXXX il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'organizzazione

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

1. il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
2. detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione;
3. quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
4. il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
5. l'art. 5 c. 1 lettera a) di tale Decreto, individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della L. 328/2000 che rimanda all'art. 128 della L. 112/2016 che identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
6. l'art. 56, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), includendo nel computo dei sei mesi anche il periodo precedentemente maturato in continuità di iscrizione ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 come da nota n. 2904/03.03.2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato";
7. con deliberazione di Giunta Comunale n.148/2024 è stato dato mandato al Responsabile nominato di procedere, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, all'indizione della procedura comparativa mediante emissione dell'avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto del terzo settore, organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale, con cui sottoscrivere una convenzione per la realizzazione e gestione del Progetto "scuola di musica comunale" per il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina dal

01.01.2025 fino al 31/12/2025;

8. i requisiti richiesti dalla legge, affinché le Amministrazioni Pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” sono, oltre all’iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) includendo nel computo dei sei mesi anche il periodo precedentemente maturato in continuità di iscrizione ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 come da nota n. 2904/03.03.2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il possesso di requisiti di moralità professionale e l’“adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che:

- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno xxxxx al giorno xxxxxxxxx è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell’Ente ivi compreso nella sezione “Amministrazione Trasparente” uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire alle associazioni di promozione sociale (APS) ed alle organizzazioni di volontariato (ODV) il convenzionamento con il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Organizzazione non lucrativa denominata: xxxxxxxxxxxxxxxx per lo svolgimento delle attività descritte all’articolo 4 della presente convenzione;
- l’organizzazione ha quali prioritari scopi sociali la promozione e l’insegnamento della cultura musicale;
- l’organizzazione è iscritta nel registro RUNTS al n. xxxxxxxxx del xxxxx;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione n° xxxxxxxx del xxxxxx;

Tanto richiamato e premesso,

l’Ente e l’Organizzazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

L’Ente e l’Organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l’Ente si avvale dell’Organizzazione, per lo svolgimento del progetto "Scuola di Musica Comunale".

Articolo 3 – Finalità

Il Progetto "Scuola di musica comunale" tende a favorire e promuovere l’insegnamento della musica tra i cittadini residenti nel il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina.

Articolo 4 – Impegni delle parti

L’Ente e l’Organizzazione si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture e risorse umane e strumentali. L’Organizzazione si impegna a mettere a disposizione un numero di operatori adeguatamente formati, un’adeguata dotazione tecnica strumentale, la propria esperienza professionale e capacità di comunicazione in esecuzione della proposta progettuale presentata. L’organizzazione si impegna ad attivare almeno 5 corsi per l’insegnamento di diversi strumenti musicali; ad applicare una quota mensile di partecipazione a ciascun utente della scuola, sul singolo corso, non oltre € 30,00, ovvero alla tariffa stabilita in modifica dalla giunta comunale; è tenuto a collaborare con le altre associazioni del territorio in occasione di manifestazione pubbliche, con le scuole se richiesto dalle medesime, e deve organizzare un saggio finale dimostrativo del percorso effettuato;

L'Organizzazione nomina responsabile di progetto il sig./la sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e si impegna a trattare con la massima cura e diligenza gli spazi e le attrezzature eventualmente assegnate in uso dall'Ente; nomina altresì il sig./la sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx quale responsabile per il trattamento dati.

L'Ente individua la sede logistica della scuola per lo svolgimento delle attività progettuali in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Castelnuovo presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Il Comune garantirà piena collaborazione al soggetto convenzionato. È altresì riconosciuto al soggetto convenzionato con la sottoscrizione della presente convenzione il patrocinio dell'ente per le proprie iniziative afferenti al progetto di cui trattasi, nonché l'utilizzo gratuito delle sale e degli spazi pubblici comunali. Il Comune mette a disposizione per lo svolgimento dell'attività i locali della Scuola di musica in Loc. Canalino a Castelnuovo trattenendo l'onere della manutenzione straordinaria e l'intestazione delle utenze (luce, acqua, teleriscaldamento); il soggetto affidatario ha l'onere della periodica pulizia, custodia dei locali e degli arredi di proprietà del comune ivi presenti, nonché delle manutenzioni ordinarie degli stessi. È vietata la modifica di impianti elettrici, e termo-idraulici presenti nonché apportare modifiche ai locali.

Articolo 5 – Durata

La convenzione **avrà durata fino al 31/12/2025.**

La convenzione può essere rinnovata e/o prorogata alla scadenza agli stessi patti e condizioni previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta dalle parti.

La proroga è consentita per il periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura comparativa e comunque per un periodo **non superiore a mesi 6 (sei).**

Qualora l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di rinnovo e/o proroga di cui ai precedenti capoversi, la Convenzione alla scadenza si intende risolta senza necessità di disdetta.

Articolo 6 – Contributi e procedure di rendicontazione

L'Ente si impegna ad erogare al soggetto convenzionato un contributo massimo di € **20.000,00** a titolo di rimborso spese (articolo 56, comma 2 del d. lgs 117/2017) per la durata della convenzione non ivi comprendendo opzioni di rinnovo/proroga.

Il suddetto importo sarà liquidato per il 50% in acconto e per il restante 50% a consuntivo dietro presentazione di note di addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal Presidente dell'Associazione o suo delegato e corredate da idonea documentazione di spesa ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs.117/2017, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive; pertinenti; coerenti; comprovabili; tracciabili e riferite temporalmente al periodo di attuazione del progetto e ricomprenderanno:

- costi diretti (trasferte, vitto, trasporti, coperture assicurative, costi telefonici sostenuti per l'attività, nonché tutte le altre spese connesse, rimborsi spese ai volontari corredate da idonei giustificativi o autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000 purché non superino € 150,00 mensili);
- i costi indiretti opportunamente rendicontati nella percentuale non superiore al 20% dei costi diretti.

La richiesta di rimborso spese deve essere corredata di una relazione.

La relazione, a firma del Presidente, dovrà descrivere il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e la corrispondenza delle attività svolte con il progetto presentato e approvato dall'Ente. Eventuali difformità dovranno essere debitamente motivate.

Il contributo finanziario potrà non essere liquidato nel caso in cui l'attività sostenuta dal contributo non sia stata realizzata o sia stata realizzata in forma sostanzialmente diversa dall'ipotesi progettuale approvata senza previo accordo con gli Enti.

Articolo 7 – Controlli

L'Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verificherà periodicamente quantità e qualità delle attività prestate.

Articolo 8 – Responsabilità

L'Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore l'Organizzazione ha assicurato i propri dipendenti tramite INAIL, i volontari del servizio civile da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato tramite polizza assicurativa n°xxxxxxxxxxxxxxxxx stipulata dalla xxxxxxxx, per la responsabilità

civile verso i terzi l'Organizzazione ha stipulato polizza n. xxxxxxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxxxxxx dedicata ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività convenzionate per tutta la durata della convenzione.

Articolo 9 – Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento

L'Organizzazione, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Castelnuovo di Val di Cecina.

La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. In caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Ente il diritto al risarcimento dei danni. L'Organizzazione, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del vigente Codice di comportamento reso disponibile nel sito comunale.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

L'Associazione/Organizzazione acconsente che i dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dall'Ente ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento.

L'Organizzazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Articolo 11 – Risoluzione e recesso

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti a carico del soggetto convenzionato o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività oggetto del presente avviso, l'Ente si riserva il diritto di recedere dalla convenzione nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, senza alcun onere a carico dell'Ente. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge compresa la facoltà dell'amministrazione di sottoscrivere la convenzione con altro soggetto. La risoluzione è efficace decorsi giorni 15 dalla comunicazione in forma scritta della risoluzione da parte dell'Ente.

Articolo 12 – Controversie

I rapporti tra l'Ente e l'Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). E' escluso il ricorso all'arbitrato per la soluzione di eventuali controversie.

Il Foro competente in caso di controversie è quello di Pisa.

Articolo 13 - Spese di registrazione ed imposta di bollo

Alla presente convenzione non si applica l'imposta di bollo come previsto dall'art. 82 comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117; l'imposta di registro si applica secondo la normativa vigente in materia per il soggetto convenzionato.

Articolo 14 – Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non evidenziato nella presente convenzione si rinvia a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e dal codice penale e civile.

Letto, approvato e sottoscritto Castelnuovo, li xxxxxxxxxxxxxxxx

Per il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina Riccardo Gherardini

Per l'Organizzazione xxxxxxx _____